

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

30 giugno 2021, n. 25

Nomina del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi dell'art. 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11: *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali* ed, in particolare, l'art. 361, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è designato dall'Assemblea legislativa e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 155 del 15 giugno 2021: Designazione, previa elezione, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi del Titolo X della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali) e successive modificazioni e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, con la quale l'Avv. Giuseppe Caforio è stato designato quale Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;

Viste, altresì, le note acquisite al protocollo della Giunta regionale n. 119125/2021 e n. 120078/2021, con le quali l'Assemblea legislativa trasmette la suddetta deliberazione congiuntamente alle dichiarazioni rese dal designato, ai sensi dell'art. 7 della citata l.r. 11/1995, dalle quali risulta l'insussistenza di cause di esclusione, incompatibilità, limitazioni all'esercizio della carica e conflitto di interessi;

DECRETA

Art. 1

È nominato, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 155/2021, quale Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ai sensi dell'art. 361 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, l'Avv. **Giuseppe Caforio**.



Art. 2

Ai sensi dell'art. 361, comma 3 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale permane nella carica per cinque anni e non può essere riconfermato.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Perugia, 30/06/2021

Presidente Donatella Tesei FIRMATO Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 25 del 30/06/2021 pag. n. 2